



Comune di Saccolongo

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
E PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2008

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

CAPO 1 - FINALITA'

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Osservanza

CAPO 2 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 3 - Finalità degli interventi socio-assistenziali

Art. 4 - Esclusioni

TITOLO II - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

CAPO 1 - ASSISTENZA ECONOMICA: DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI

Art. 5 - Obiettivi

Art. 6 - Definizione di "Minimo vitale"

Art. 7 – Calcolo del "Minimo vitale"

Art. 8 - Soggetti beneficiari

Art. 9 – Nucleo familiare

Art. 10 – Caratteristiche degli interventi

Art. 11 – Integrazioni continuative o temporanee al minimo vitale.

Art. 12 - Interventi economici straordinari ed una tantum

Art. 13 - Anticipazioni in termini di cassa

Art. 14 – Motivi di esclusione

CAPO 2 - INTERVENTI ECONOMICI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA E SANITARIA

Art. 15 - Oggetto e soggetti beneficiari

Art. 16 - Modalità di erogazione

Art. 17 - Motivi di esclusione

CAPO 3 - CONTRIBUTO RETTE DI CONVITTI/SEMICONVITTI PER L'INSERIMENTO DI MINORI

Art. 18 - Oggetto e soggetti beneficiari

Art. 19 - Modalità d'erogazione del contributo

Art. 20 - Motivi di esclusione

CAPO 4 – CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA

Art. 21 – Soggetti beneficiari e modalità di erogazione

CAPO 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI DI MINORI

Art. 22 - Obiettivi

Art. 23 - Criteri d'intervento

CAPO 6 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN R.S.A.

Art. 24 - Finalità dell'intervento

- Art. 25 - Determinazione contributo comunale
- Art. 26 - Riesame della situazione del richiedente
- Art. 27 - Recupero - Rivalse - Donazioni o Lasciti

CAPO 7 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INSERIMENTO DI SOGGETTI ADULTI IN APPOSITE STRUTTURE

- Art. 28 – Finalità dell'intervento
- Art. 29 – Determinazione contributo comunale
- Art. 30 – Riesame della situazione del richiedente

CAPO 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SOCIALE

- Art. 31 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 32 – Istruttoria del caso
- Art. 33 - Esclusioni

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 – Modalità di definizione della Situazione Economica Equivalente
- Art. 35 – Adeguamento degli importi previsti dal regolamento
- Art. 36 – Competenza della Giunta Comunale
- Art. 37 – Competenza dei Responsabili di servizio
- Art. 38 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Capo I
FINALITA'

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Saccolongo nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 22,23 e 25 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, artt. 128 e 131 del D.Lgs. 112/98, e in osservanza della legge 8 novembre 2000 n°328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", intende promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, così come previsto dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali, finalizzati agli obiettivi di cui al precedente comma, anche mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura .

Art. 2 – Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

Capo II

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 3 - Finalità degli interventi socio-assistenziali

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela dell'infanzia;
- alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- al sostegno delle persone e dei nuclei familiari stranieri e regolarmente residenti finalizzato all'integrazione e inserimento sociale (mediazione linguistica, culturale ecc..).

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- all'assunzione di interventi diretti quando non ritenga o non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti, anche attraverso l'organizzazione e la realizzazione di:
 - servizio di trasporto per soggetti anziani o disabili privi di mezzi,
 - interventi economici per soggetti in condizioni di necessità,
 - interventi economici per ricoveri in case di riposo,
 - interventi di integrazione con i Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale per la sola parte sociale (assistenza infermieristica a domicilio, assistenza medica di base e specialistica, consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi di neuropsichiatria infantile e per l'età evolutiva, servizi per le tossicodipendenze e l'alcolologia, unità operativa distrettuale per gli anziani e minori, servizio di integrazione lavorativa).

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalle presente disciplina in quanto già regolati con appositi e specifici provvedimenti:
 - a) Il servizio di assistenza domiciliare e telesoccorso;
 - b) La concessione di contributi economici ad Enti Pubblici e soggetti privati per le finalità e settore di intervento specificati dal regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 15.01.1991;
 - c) la concessione a titolo gratuito di locali, spazi od attrezzature di proprietà comunale, disciplinati dal regolamento comunale per l'utilizzo degli immobili comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27.09.2006.

TITOLO II

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

CAPO 1
ASSISTENZA ECONOMICA: DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI

ART. 5 – Obiettivi

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/00, con il presente titolo stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni di tipo economico-assistenziale al fine di:
- a) tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale;
 - b) promuovere l'uniformità e l'equità degli interventi mediante l'adozione del parametro del "minimo vitale".

ART. 6 – Definizione di "Minimo vitale"

1. Per "minimo vitale" si intende il limite minimo di reddito per soddisfare i bisogni primari (sia psico-fisici che sociali) della vita della singola persona e/o del nucleo familiare.

ART. 7 – Calcolo del "Minimo vitale"

Il "minimo vitale" per un nucleo monofamiliare è rappresentato dalla pensione minima INPS aggiornata annualmente.

Per i nuclei familiari con più componenti il reddito minimo d'inserimento verrà calcolato secondo la seguente scala di equivalenza, applicando alla pensione minima INPS i coefficienti dei componenti come segue:

Numero componenti		
1	Pensione minima INPS	1
2	Pensione minima INPS	1.57
3	Pensione minima INPS	2.04
4	Pensione minima INPS	2.46
5	Pensione minima INPS	2.85

+ 0,35	Per ogni componente in più
+ 0,2	In caso di assenza di un coniuge e in presenza di figli minori
+ 0,5	Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992, o con invalidità superiore al 66%.

L'entità dell'intervento è quantificato su proposta dell'assistente sociale, avuto riguardo anche alle risorse di bilancio finalizzate a tali interventi.

Rientrano nel reddito familiare eventuali pensioni di accompagnamento, di invalidità e altri emolumenti percepiti a vario titolo da altri Enti o soggetti.

ART. 8 – Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi le persone singole o i nuclei familiari, che abbiano acquisito la residenza nel territorio comunale da almeno 2 (due) anni, in possesso dei requisiti reddituali di cui al precedente articolo e che rientrino nella seguente casistica:

a) PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA:

- 1) persone in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
- 2) persone con invalidità permanente, dovuta ad handicap o malattia grave documentabile, riconosciuta dall'ente competente;
- 3) persone che si trovino in condizioni di vita marginali, oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio - economico e/o psico-fisico, che non siano inseribili in un intervento di tipo progettuale di cui al seguente punto b).

b) NUCLEI FAMILIARI O PERSONE “A RISCHIO”

Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o i nuclei familiari in situazione di grave e comprovato disagio sociale, valutato dal Servizio Sociale, sentiti altri operatori e altri soggetti, anche del privato sociale. Per queste persone il Servizio Sociale elabora un preciso progetto globale finalizzato alla prevenzione, al recupero e al superamento della fase critica per sviluppare l'autonomia della persona o del nucleo assistito.

Rientrano in tale caso i soggetti che si trovino nelle situazioni sotto indicate:

- mutamento repentino da una situazione di stabilità socio – economica - familiare ad una di grave dissesto;
- perdurare di condizioni socio - economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo e nell'ambito della quale è necessario provvedere alla protezione dei soggetti deboli;
- condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o da fattori oggettivi che richiedano, un periodo di presa in carico dei soggetti, ai fini della soddisfazione dei bisogni primari, e per rendere gli stessi in grado di superare la situazione critica.

2. Per i soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attivazione del contributo economico è vincolata all'assunzione del caso da parte del Servizio Sociale, sulla base della elaborazione di un progetto globale.

Art. 9 – Nucleo Familiare

1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli altri parenti obbligati agli alimenti, se conviventi..

Fanno altresì parte del nucleo familiare le persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia dimostrata e finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità.

Art. 10 – Caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi economici di cui al presente capo sono concessi in relazione ai bisogni del beneficiario di cui al precedente art. 8 e possono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) integrazioni continuative o temporanee al minimo vitale;
 - b) interventi economici finalizzati ed una tantum;
 - c) sussidi a titolo di anticipazione.

ART. 11 – Integrazioni continuative o temporanee al minimo vitale. Durata e modalità di erogazione

1. L'integrazione al minimo vitale continuativo è un intervento economico rivolto a persone o nuclei familiari i cui componenti, per età o inabilità o malattie gravi o grave emarginazione, siano sprovvisti di reddito sufficiente al soddisfacimento dei bisogni vitali e per i quali non esistano le condizioni per possibili cambiamenti della situazione in tempi brevi.
2. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è attribuibile di volta in volta, per periodi di durata non superiori ad un anno, per i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 8, primo comma lett. a), e a sei mesi per i soggetti beneficiari di cui all' art. 8, primo comma lett. b).
3. In ogni caso il Servizio Sociale deve procedere con regolarità ad una costante verifica delle condizioni e dei risultati conseguiti.
4. Il contributo di integrazione al minimo vitale di cui al presente articolo non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare medesimo eventualmente integrato da quanto prestato dai parenti obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile.
5. L'erogazione del contributo può essere modificata o interrotta a seguito di una nuova verifica della situazione, qualora il Servizio Sociale acquisisca elementi che facciano ritenere mutate le condizioni socio-economiche che hanno giustificato l'attribuzione del contributo, o il progetto si dimostri non realizzabile anche per la scarsa o totale carenza di collaborazione da parte dei componenti il nucleo familiare.

ART. 12 – Interventi economici finalizzati ed una tantum

1. L'intervento economico finalizzato, erogabile fino ad un massimo di 6 mesi od "una tantum", è rivolto alle persone e/o nuclei familiari nei casi in cui bisogni contingenti, che possono determinare gravi rischi di emarginazione, richiedono un intervento economico, fuori dai parametri del minimo vitale, finalizzato a rimuovere le cause che hanno generato il disagio.
In particolare viene erogato per:
 - Garantire i servizi di prima ed urgente necessità (luce, acqua, gas,);
 - Garantire assistenza a domicilio in alternativa al ricovero in istituto;
 - Garantire il pagamento di spese straordinarie.
2. E' prevista la possibilità di contributo (compatibilmente con le disponibilità di bilancio) a persone che hanno diritto alle prestazioni INPS o di Invalidità civile e che, nel periodo tra la decorrenza della domanda di pensione e la sua erogazione, non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere il "minimo vitale".
3. L'erogazione del contributo di cui al punto precedente è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto da parte del richiedente con:

- dichiarazione circa l'avvenuta presentazione di domanda di pensione o di indennità;
 - impegno alla restituzione dell'importo al Comune in caso di accoglimento della domanda da parte degli Uffici competenti.
4. Sono altresì previsti contributi finalizzati per rimuovere una situazione temporanea di disagio socio-economica che compromette l'equilibrio delle persone e del nucleo.

ART. 13 – Anticipazioni in termini di cassa

1. In casi di particolare urgenza facendo riferimento alla casistica del presente Regolamento, il Servizio Sociale può proporre l'erogazione di un contributo (anche a titolo di acconto) a mezzo di buoni economici, per un importo non superiore a € 100,00.-, per ciascun caso, così da attenuare l'emergenza.
2. Possono beneficiare delle erogazioni d'urgenza esclusivamente le persone o i nuclei familiari già noti e in carico ai Servizi Sociali. Tali erogazioni vengono eseguite dall'economista su richiesta di un assistente sociale vistata dal Dirigente Responsabile dei Servizi Socio-Culturali.
3. L'anticipazione in termini di cassa viene ratificata entro 30 giorni con un provvedimento che contestualmente può prevedere gli altri eventuali interventi necessari al caso specifico, su proposta dell'assistente sociale.

ART. 14 – Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo, le sottoelencate situazioni:
 - a) esistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti (ex art. 433 c.c.) che siano in grado di provvedere e che di fatto vi provvedano. Qualora ciò non avvenga, e in presenza di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, i servizi sociali esperiranno tutti i possibili tentativi per il coinvolgimento dei parenti a favore del soggetto richiedente;
 - b) proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso dell'unica auto ad uso del nucleo familiare), esistenza di depositi bancari, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio;
 - c) vendita o donazione di beni immobili negli ultimi 10 anni salvi i casi in cui gli immobili abbiano costituito risorsa per l'acquisto dell'abitazione principale;
 - d) reddito del nucleo o della persona singola superiore al minimo vitale come definito dal presente Regolamento fatta eccezione per i contributi di cui all'art. 12 commi 1 e 4 del presente regolamento.
 - e) Rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente il contributo, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, che risultino da apposita relazione da parte dell'Assistente sociale.

CAPO 2 INTERVENTI ECONOMICI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA E SANITARIA

ART. 15 – Oggetto e soggetti beneficiari

1. I contributi concessi a tale scopo sono finalizzati al rimborso totale o parziale delle spese sanitarie di soggetti in situazioni di disagio socio-economico;
2. Possono beneficiare del presente contributo le persone singole o nuclei familiari residenti a Saccolongo
3. a) il cui reddito non superi quello previsto quale “Minimo Vitale”, per quanto stabilito nel presente regolamento, aumentato del 20%;
b) che pur non avendo le condizioni di cui alla precedente lettera, si trovino in uno stato di grave disagio socio – economico – familiare e, per motivi sanitari, debbano sottoporsi a cure particolarmente costose riconosciute o non dal Servizio Sanitario Nazionale e che non possano beneficiare dell’esonero prevista per il tipo di patologia considerata.
3. Nel caso di cui alla lettera a), del precedente comma, il rimborso delle spese farmaceutiche e/o sanitarie può raggiungere il 100% delle stesse spese sostenute o da sostenere. Nel caso di cui alla lettera b), del precedente comma, l’entità del contributo è da rapportarsi all’entità delle spese mediche e/o documentate.

ART. 16 – Modalità di erogazione

1. L’intervento economico da parte del Comune può avvenire in forma diretta, nei confronti del richiedente, nel caso di visite specialistiche, protesi, ausili e acquisto farmaci, cure mediche prescritte, previa presentazione di appropriata documentazione, di data non anteriore a sei mesi, oppure tramite eventuale convenzione con farmacie locali per il pagamento del relativo ticket sanitario, oggetto della richiesta di contributo.

ART. 17 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo in oggetto l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 14 del presente regolamento, lettere a), b), c) ed e).

CAPO 3
CONTRIBUTO RETTE DI CONVITTI / SEMICONVITTI
PER L'INSERIMENTO DI MINORI

ART. 18 – Oggetto e soggetti beneficiari

1. E' necessario garantire ai minori, che si trovino in una temporanea situazione di disagio all'interno del nucleo familiare, educazione, istruzione e mantenimento tali da garantire il loro sviluppo psico-fisico , attraverso l'inserimento in apposite strutture.
2. Qualora l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare sia disposto da un Decreto dell'Autorità Giudiziaria, la spesa conseguente è assunta dal Comune, fatta salva la facoltà di recupero nei casi e termini previsti al successivo art. 27 del presente regolamento.
3. Nei casi in cui l'allontanamento del minore dal nucleo, sia invece concordato con la famiglia, dopo che il Comune ha esperito tutti i possibili interventi al fine di garantire al minore stesso di vivere e crescere nell'ambito del proprio nucleo, il Comune concorre al pagamento della retta secondo le modalità previste dal successivo articolo.
4. Le famiglie per le quali è necessario porre in essere gli interventi descritti in questo capo appartengono principalmente a queste categorie:
 - a) famiglie in situazioni di bisogno prive di sostegno e di appoggi familiari e parentali;
 - b) famiglie che per problemi legati a malattie psico - fisiche (handicap, *limitatezza mentale*, patologia psichiatrica, alcoolismo, tossicodipendenza, ecc.) o disagio sociale (divorzio, vedovanza, ragazze madri) non siano in grado di seguire in modo adeguato i minori nel loro sviluppo evolutivo e di garantirne il benessere psico - fisico, nonché educativo - culturale e sociale.

ART. 19 – Modalità d'erogazione del contributo

1. Il contributo, nei casi di allontanamento consensuale, è concesso alle famiglie appartenenti alle categorie individuate al precedente articolo, che rientrano nei parametri stabiliti per l'integrazione al "minimo vitale".
2. In tali casi la spesa per il pagamento della retta del semiconvitto o del convitto, viene aggiunta a quelle dell'eventuale affitto o mutuo prima casa per il calcolo del minimo vitale, da confrontare con il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante. L'entità del contributo è pari alla differenza tra il minimo vitale, calcolato in base a quanto previsto dal presente regolamento ed il reddito accertato.
3. Per i minori appartenenti a quelle famiglie che per condizioni reddituali non rientrino nel "Minimo Vitale", ma che abbiano una grave situazione familiare, confermata da una relazione dell'Ufficio Interventi Sociali o da altri servizi specialistici pubblici, che renda non opportuno il permanere di un minore in casa, può essere concesso un contributo straordinario in deroga ai criteri stabiliti nel presente articolo.
4. In ogni caso l'entità del contributo assegnato a tale scopo può coprire al massimo il costo dell'intera retta.
5. Al presente capo si applicano le disposizioni contenute al successivo art. 27 "Recuperi-rivalse-donazioni e lasciti in quanto applicabili.

ART. 20 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo in oggetto l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 14 del presente regolamento, lettere a), b) e c).

CAPO 4
CONTRIBUTI ECONOMICI RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA

Art. 21 - Soggetti beneficiari e modalità di erogazione

1. Possono beneficiare di interventi economici, finalizzati a contribuire al pagamento delle rette di frequenza di minori iscritti in asilo nido o scuola materna, le famiglie residenti con situazione finanziaria precaria.
2. Per poter accedere al contributo di cui sopra, si assume come parametro il criterio del “minimo vitale” aumentato del 50%.
3. Per i minori appartenenti a quelle famiglie che per condizioni reddituali non rientrano nei parametri sopra descritti, ma che si trovino in una situazione temporanea di grave disagio socio-economico, segnalata da una relazione dell’Ufficio Interventi Sociali o da altri servizi specialistici pubblici, può essere concesso un contributo straordinario valutando il caso specifico.
4. Il contributo concesso per la copertura delle rette di frequenza di minori iscritti in asili nido o scuola materna, saranno erogati direttamente all’Ente/Associazione gestore della struttura dove i minori sono iscritti.

CAPO 5
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI
DI MINORI

ART. 22 – Obiettivi

1. L'affidamento familiare viene attuato allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di assicurare le stesse, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.
2. Quale strumento preventivo e in alternativa all'istituzionalizzazione, l'affidamento si realizza affidando il minore ad un altro nucleo familiare, preferibilmente con prole, o a persona singola o a comunità di tipo familiare.
3. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

ART. 23 – Criteri d'intervento

1. Alla famiglia affidataria, viene erogato un contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, in relazione al servizio che offre alla comunità.
2. La famiglia d'origine, nel caso di affidamento consensuale, contribuirà alle spese di mantenimento del minore, in relazione alle sue disponibilità economiche.
3. Il contributo può venire aumentato fino ad un massimo del 50% nei casi di pronta accoglienza e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.
4. A favore del minore dato in affido il Comune stipula idonea polizza infortuni ed RC terzi.

CAPO 6
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN R.S.A.

Art. 24 – Finalità dell'intervento

1. L'assistenza mediante ricovero, in apposite strutture protette quali R.S.A. o case di riposo pubbliche e/o private, di norma riguarda i cittadini anziani non autosufficienti per i quali la prognosi medica escluda la regressione dalle condizioni parzialmente invalidanti, tali da non permettere il mantenimento nel proprio nucleo familiare.
2. Possono altresì essere assistiti in tali forme i cittadini riconosciuti inabili, dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'U.L.S.S.
3. Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.
4. La necessità del ricovero ed il contributo relativo, saranno subordinati ad una valutazione da parte dell'ufficio Interventi Sociali per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, con gli strumenti offerti nell'ambito dei servizi sociali, e ad una valutazione del caso da parte dell'Unità Operativa Distrettuale.

ART. 25 - Determinazione contributo comunale

1. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalle attuali disposizioni legislative, equivalente al 20% della pensione minima I.N.P.S. e da corrispondersi per 12 mensilità.
2. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente al netto della "quota mensile garantita" e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati ex art. 433 e ss. del codice civile, è assunta dal Comune.
3. Può essere concesso il contributo anche al proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, qualora lo stesso si renda disponibile alla compartecipazione delle spese, alle condizioni specificate nel successivo articolo 27 "Recuperi e Rivalse".
4. Nel caso il richiedente conviva con coniuge privo di altri redditi, anche in presenza di figli non conviventi, ovvero che goda di reddito cumulativamente inferiore al minimo vitale, la partecipazione alla spesa è limitata ad un importo che assicuri al coniuge una somma almeno pari al minimo vitale previsto dal presente regolamento.

ART. 26 - Riesame della situazione del richiedente

1. Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale sarà annualmente riesaminato da parte del Settore Interventi Sociali e comunque ogni qual volta intervengano ulteriori elementi conoscitivi che portano ad una valutazione diversa del caso da quella originaria.

ART. 27 – Recuperi – Rivalse – Donazioni o Lasciti

1. Risulta necessario, qualora la persona assistita abbia delle risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili o di altra natura, condizionare l'intervento comunale alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo comunale risulti essere in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri Enti e Istituzioni, gli emolumenti dovuti relativi a indennità di accompagnamento, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, ecc., l'integrazione alla retta si considera come anticipazione. L'ammissione del richiedente alla struttura di accoglienza, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti, per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli emolumenti.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente l'integrazione della retta, sia proprietario di beni immobili o di altra natura, compresa l'unica casa di abitazione, il contributo comunale viene erogato previa sottoscrizione di una convenzione che regoli le modalità di recupero dello stesso, a carico del predetto soggetto, tramite le possibili forme di cessione dei diritti reali sui beni posseduti.
4. Tali atti di impegno e le convenzioni vanno sottoscritti dal soggetto richiedente. Qualora lo stesso sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore o, nei casi necessari, del curatore.
5. In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso, mediante procedure coattive.

CAPO 7
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INSERIMENTO DI SOGGETTI ADULTI IN APPOSITE STRUTTURE

Art. 28 – Finalità dell'intervento

1. Il contributo è finalizzato a favorire l'inserimento presso apposite strutture di soggetti che si trovano in una situazione di grave difficoltà socio-economica e/o psico-fisica.
2. Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte ai cittadini adulti in situazioni di disagio socio-economico e/o psico-sociale, l'inserimento in adeguate strutture, si colloca come ultima risposta possibile al predetto disagio e di norma non può essere disposto per un periodo superiore a mesi sei eventualmente rinnovabili.
Per i soggetti che si trovano in situazioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non sussistono limiti temporali all'inserimento, fatta salva la possibilità di rivalutare il caso qualora siano modificate le condizioni iniziali di inserimento.

Art. 29 – Determinazione contributo comunale

1. Alla copertura della retta sono chiamati a partecipare:
 - il richiedente, con il concorso delle sue disponibilità finanziarie di qualunque natura, fatta salva una "quota mensile garantita" per le spese personali, equivalente al 20% della pensione minima INPS e da corrispondersi per 12 mensilità;
 - i soggetti obbligati ai sensi dell'ex art. 433 e ss. del codice civile.
2. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati ex art. 433 e ss. del codice civile, è assunta dal Comune a titolo di contributo.
3. Per i contributi erogati ai sensi del presente capo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27 "Recuperi-rivalse-donazioni o lasciti."

Art. 30 – Riesame della situazione del richiedente

1. Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale sarà annualmente riesaminato da parte dell'Ufficio Interventi Sociali nel caso di proroga del periodo di inserimento ed ogni qual volta intervengano ulteriori elementi conoscitivi che portino ad una valutazione diversa del caso da quella originaria.

CAPO 8
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 31– Modalità di presentazione delle domande

1. Le persone che intendono ottenere i benefici economici previsti dal presente Titolo del regolamento, devono presentare domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Interventi Sociali, previo colloquio con l'Assistente Sociale.

Nell'istanza l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- i redditi del proprio nucleo familiare;
 - altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
 - l'esistenza di proprietà immobiliari;
 - l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e l'entità della loro contribuzione;
 - eventuali risparmi o investimenti;
 - codice fiscale;
 - modalità di pagamento del contributo richiesto.
 - atto di impegno/convenzione di cui al precedente art. 27.
2. Il richiedente dovrà presentare, obbligatoriamente, per l'accesso ai benefici economici di cui al presente regolamento la certificazione I.S.E.E. regolarmente rilasciata da un C.A.A.F. e in corso di validità.
 3. Gli interessati dovranno, sotto la propria responsabilità, comunicare tempestivamente all'Ufficio Interventi Sociali ogni variazione che modifica la situazione certificata.

Art. 32 – Istruttoria del caso

1. L'istruttoria della richiesta dovrà essere svolta dall'Ufficio Interventi Sociali, a cura dell'Assistente Sociale responsabile del procedimento, a cui compete l'elaborazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio socio-economico.
2. Gli operatori dell'Ufficio Interventi Sociali possono avvalersi, ogni qual volta venga ritenuto necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale o di altri soggetti ritenuti idonei, al fine di verificare la veridicità sulla situazione prospettata dall'istante, con particolare riferimento alla proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto.
3. Il cittadino la cui richiesta di intervento economico abbia avuto esito negativo, può ripresentarla, se esistono nuovi elementi che giustificano una revisione del caso.

Art. 33 – Esclusioni

1. Le procedure di cui al presente Capo non si applicano per la fattispecie prevista al Capo 5 del presente Titolo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Modalità di definizione della Situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Saccolongo interventi o servizi sociali o assistenziali previsti dal presente regolamento è fatta in base ai criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che li richiedono così come previsto dall'art.1 comma 2 del D. Lgvo. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgvo 130/2000 integrato dal DPCM 242/2001 , dai DPCM 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35 - Adeguamento degli importi previsti dal regolamento

1. Gli importi del reddito minimo di inserimento sono adeguati automaticamente annualmente in concomitanza con la determinazione da parte dell'INPS dell'importo della pensione minima dell'INPS.

Art. 36 – Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, nei casi in cui sia necessario, è competente a definire, nell'ambito dei principi stabiliti con il presente regolamento, idonei criteri ed indirizzi operativi.

Art. 37 – Competenza dei Responsabili di servizio

1. I Responsabili di servizio, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente regolamento o dalla Giunta Comunale, adottano i provvedimenti gestionali necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme.

Art. 38 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento è pubblicato, contestualmente alla delibera che lo approva, all'Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
